

COMUNE di POGGIOFIORITO

PROVINCIA DI CHIETI

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 219 del 15-05-2024

Determina N. 107 del 15-05-2024 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER I MOVIMENTI DI TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO, AI SOLI FINI DEL VINCOLO ISTITUITO AI SENSI DEL R.D.L. NR. 3267 DEL 30-12-1923, NEL TESTO IN VIGOLRE E PER QUANTO DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 5-TER DELLA L.R. 04.01.2014, NR. 3, NEL TESTO IN VIGORE. - DITTA: ENERGY NEW s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267;

Vista la delibera di C.C. n. 8 del 13/03/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024/2026.

Vista la delibera di G.M. n. 33 del 05/06/2019, esecutiva, di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica al Sindaco;

Viste le disposizioni introdotte dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista L.R. 04.01.2014, n.3, recante: "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", pubblicata nel B.U. Abruzzo del 10.10.2014, n.3 Speciale, così come modificata dall'art.37, comma 1, lettera a) della L.R. n.23 del 29.11.2021 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni", pubblicata nel B.U. Abruzzo in data 01.12.2021, n.190 Speciale, entrata in vigore in data 02.12.2021;

Richiamati:

• il R.D.L. 30.12.1923, n.3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e

di terreni montani", in particolare l'art.1;

- il R.D. 16.05.1926, n.1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. n.3267/23", in particolare gli artt.19 e 20;
- le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate per le province della Regione Abruzzo ai sensi dell'art.19 del R.D. n.1126/26, art.19;

Visto che in data 16-02-2024, con nota acquisita al Prot. Com.le n. 807 del 60.02.2024 la Ditta Energy New s.r.l. con sede in c.da Sterpari del Garda 8/A – Rocca San Giovanni (CH) - P.IVA 02799690694, ha presentato istanza di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. dell'art. 30 c. 5 bis della L.R. 3/2014 modi. Dalla L.R. 5/2017 per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema fisso a terra della potenza complessiva di 999,44 kW da ubicare in Comune di Poggiofiorito e relative opere di connessione";

Accertato sulla base degli strumenti informatici, delle cartografie e della documentazione disponibile, che l'area oggetto di intervento identificata in località Coste De Luca sul terreno individuato al foglio di mappa n. 3, mappali n. 51-52-53-582-632-633-634-635-637 del Comune di Poggiofiorito, ricadente in area agricola come da P.R.G. vigente, risulta inserita in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267 del 30.12.1923 e dell'art.30, comma 5-ter della L.R. 04.01.2014, n.3, nei testi in vigore;

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di richiesta di autorizzazione e riscontrato che la stessa risulta completa;

Vista la relazione tecnica ai fini del vincolo idrogeologico a firma dell'Arch.
iscritta all'Ordine Degli Architetti della Provincia di al n. allegata alla predetta istanza;

Vista la Relazione geologica a firma del Dott. Geol. iscritto all'Ordine dei
Geologici della Regione Abruzzo al n°;

Richiamato l'art.30, comma 5-ter della L.R. 04.01.2014, n.3, recante: "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", pubblicata nel B.U. Abruzzo del 10.10.2014, n.3 Speciale, così come modificato dall'art.37, comma 1, lettera a) della L.R. n.23 del 29.11.2021 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni", pubblicata nel B.U. Abruzzo in data 01.12.2021, n.190 Speciale, entrata in vigore in data 02.12.2021, che testualmente reca: "L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per tutti gli altri casi consentiti dalla norma";

Considerato l'esito dell'istruttoria effettuata da questo Ufficio in riferimento alla richiesta di cui trattasi, sulla base delle informazioni e dei dati desumibili dalla documentazione alla stessa

allegata, degli strumenti informatici, delle cartografie e dei tematismi disponibili;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni per concedere l'autorizzazione richiesta dalla Ditta in epigrafe, ferma restando l'acquisizione delle altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia dell'intervento di cui trattasi e fatti salvi le norme urbanistiche, i piani regolatori, i regolamenti e le disposizioni in materia ambientale di altri Enti, nonché pareri, autorizzazioni e prescrizioni di loro competenza, e gli eventuali diritti di terzi e vincoli di altra natura;

DETERMINA

- 1. Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati, di autorizzare, ai soli fini del vincolo idrogeologico istituito ai sensi del R.D.L. n.3267 del 30.12.1923, nel testo in vigore, e per quanto di competenza ai sensi dell'art.30, comma 5-ter della L.R. 04.01.2014, n.3, nel testo in vigore, la ditta Energy New s.r.l. con sede in c.da Sterpari del Garda 8/A Rocca San Giovanni (CH) P.IVA 02799690694 ad eseguire i movimenti di terra finalizzati ai lavori di "Realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema fisso a terra della potenza complessiva di 999,44 kW da ubicare in Comune di Poggiofiorito e relative opere di connessione", da realizzarsi in Poggiofiorito, località Coste De Luca., sul terreno individuato al foglio di mappa n. 3, particelle nn° 51-52-53-582-632-633-634-635-637, ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267 del 30.12.1923 e dell'art.30, comma 5-ter della L.R. 04.01.2014, n.3, nei testi in vigore, il tutto in conformità a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza;
- 2 **Di dare atto** del rispetto delle seguenti prescrizioni ai sensi dell'art.85 della L.R. 04.01.2014, n.3, nel testo in vigore:
 - a. i movimenti terra siano ridotti al minimo indispensabile per il raggiungimento delle finalità dei lavori e comunque contenuti nei limiti di progetto, rispettandone scrupolosamente le previsioni. Eventuali modifiche al progetto presentato, che dovessero
 - comportare il mutamento delle condizioni per le quali la presente autorizzazione è stata concessa, dovranno essere oggetto di una nuova richiesta di autorizzazione in variante;
 - c. siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici ed opere provvisionali più indicati per evitare il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti, dilavamenti e/o rotolamento di materiale;
 - d. si provveda al consolidamento del terreno nelle aree oggetto del riporto del

- materiale di risulta degli scavi, prevenendo fenomeni di affossamento, erosione, ristagno delle acque meteoriche e garantendo il regolare regime idrico superficiale;
- e. al fine di scongiurare fenomeni destabilizzanti e la creazione di aree di ristagno, sia garantito il regolare regime idrico superficiale attraverso la realizzazione di opportune opere di regimazione, raccolta e drenaggio delle acque superficiali, con riferimento a tutte le strutture e superfici realizzate;
- f. il materiale di risulta dovrà essere smaltito e/o utilizzato nel rispetto delle norme di settore;
- g. i lavori, ai fini del vincolo idrogeologico e della validità del presente provvedimento, dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire e dovranno essere eseguiti nel rispetto del progetto assentito per la costruzione del fabbricato;
- h. nel caso in cui i movimenti terra necessari alla realizzazione delle opere non vengano effettuati entro i termini di cui sopra, dovrà essere prodotta nuova istanza;
- i. la validità della presente autorizzazione è fino al compimento delle opere da realizzare e comunque non oltre 36 mesi dalla data di comunicazione dei lavori che dovrà avvenire entro un anno dal rilascio;
- j. di inviare il presente provvedimento al Gruppo Carabinieri Forestale Chieti affinché effettui, in attuazione della vigente Convenzione fra Ministero dell'Agricoltura e Regione Abruzzo, la necessaria sorveglianza sull'andamento dei lavori oggetto della presente autorizzazione.

Per tutto quanto in questa sede non riportato si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Chieti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, o in alternativa entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Per la presente determinazione si assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo Pretorio informatico dell'Ente ai sensi dell'art.32, comma 5, della Legge 18.06.2009, n.69, nel testo in vigore.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell'art.147bis TUEL 267/2000, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, fatti salvi i provvedimenti del Segretario Comunale di cui all'art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e smi e all'art. 147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.

Il Responsabile del Servizio f.to Dott. D'Alessandro Remo